Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 3 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganeli le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma o di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Luang Siri Rajmaitri il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Siam.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

(2028)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939-XVII, n. 636.
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.

Art. 2.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma 2° e 3°, del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Art. 3.

Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1° i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana;

2° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Art. 5.

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è elevato da L. 800 a L. 1500.

Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

Art. 6.

I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Essi sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A, B, C, D, E,* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B* siano retribuiti a mese od a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

Per particolari categorie di lavoratori, per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi stabiliti, su proposta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il terzo comma dell'art. 49 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e la tabella *B* allegata al decreto medesimo sono abrogati.

Art. 7.

Per particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con Regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari.

Art. 8.

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale, secondo le tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, hanno prevalentemente contribuito:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità, per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente la domanda di prestazione, per le altre assicurazioni.

Art. 9.

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1° al compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene;

2° a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;

c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

Art. 10.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.

Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Art. 11.

L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera *b*) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:

Riferimento alla tabella di contribuzione	CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Per il diritto alla pensione di invalidità	Per il diritto alla pensione di vecchiaia
A	Impiegati . . . . L.	650 —	1.950 —
B	Operai, esclusi gli agricoli . . . . »	250 —	750 —
C	Operai agricoli salariati fissi:		
	uomini . . . . »	400 —	1.200 —
	donne . . . . »	200 —	600 —
D	Operai agricoli giornalieri:		
	uomini . . . . »	200 —	600 —
	donne . . . . »	100 —	300 —

Art. 12.

L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati impiegati, in ragione del 54 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive millecinquecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli assicurati operai, in ragione del 54 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive settecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate impiegate, in ragione del 43 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive millecinquecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le assicurate operaie, in ragione del 43 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive settecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi.

La pensione, calcolata secondo le norme di cui al comma precedente, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 15 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è stata liquidata la pensione come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente, è stabilito a 18 anni.

Art. 13.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere *a*), *b*) e *c*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma del primo comma dell'art. 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma dell'art. 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

Art. 14.

Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta al coniuge superstite, semprechè nel quinquennio precedente la morte sussista almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a lire trecento, nè superiore a lire mille.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

Art. 15.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria.

Art. 16.

Durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria l'assicurato che abbia a carico persone di famiglia ha diritto a una indennità temporanea.

L'indennità temporanea è stabilita in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI		Indennità giornaliera
Impiegati:		
fino a L. 65	L.	6 —
oltre L. 65 fino a L. 80	»	9 —
oltre L. 80	»	12 —
Operai esclusi gli agricoli:		
fino a L. 40	L.	4 —
oltre L. 40 fino a L. 60	»	6 —
oltre L. 60	»	8 —

Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli operai agricoli, salariati fissi e giornalieri, l'indennità temporanea è stabilita nella misura di L. 4 giornaliere, qualunque sia l'importo dei contributi versati nell'anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura:

NUMERO DEI FIGLI		Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
Impiegati:		
nel caso di 1 figlio	L.	0,80
» 2 o 3 figli	»	1 —
» 4 o più figli	»	1,20
Operai, compresi gli agricoli:		
nel caso di 1 figlio	L.	0,60
» 2 o 3 figli	»	0,80
» 4 o più figli	»	1 —

Art. 17.

Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.

Art. 18.

L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, limitatamente a quanto concerne la cura, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'art. 17. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Art. 19.

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione

nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

L'indennità è stabilita nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI		Indennità giornaliera
Impiegati:		
fino a L. 74	L.	4 —
oltre L. 74 fino a L. 98	»	7 —
oltre L. 98 fino L. 113	»	10 —
oltre L. 113	»	12 —
Operai:		
fino a L. 47	L.	2,50
oltre L. 47 fino a L. 68	»	4 —
oltre L. 68 fino a L. 86	»	5,50
oltre L. 86	»	7 —

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

NUMERO DEI FIGLI		Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
Impiegati:		
nel caso di 1 figlio	L.	0,80
» 2 o 3 figli	»	1 —
» 4 o più figli	»	1,20
Operai:		
nel caso di 1 figlio	L.	0,60
» 2 o 3 figli	»	0,80
» 4 o più figli	»	1 —

Art. 20.

L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

Art. 21.

L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purchè questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.

Art. 22.

Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:

a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;

b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.

Art. 23.

L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI		AMMONTARE DELL'ASSEGNO	
		uomini	donne
Impiegati	L.	1.000 —	700 —
Operai, esclusi gli agricoli	»	700 —	500 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche	»	500 —	400 —

L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.

Art. 24.

L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI		Ammontare dell'assegno
Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli:		
per il 1° figlio	L.	300 —
» 2° e per il 3° figlio	»	350 —
» 4° figlio e ciascuno dei successivi	»	400 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche:		
per il 1° figlio	L.	150 —
» 2° e per il 3° figlio	»	175 —
» 4° figlio e ciascuno dei successivi	»	200 —

In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

Art. 25.

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purchè avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100, semprechè alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

Art. 26.

Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai da-

tori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli.

Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1.

Art. 27.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

Art. 28.

Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di datori di lavoro sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi, o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dalle organizzazioni sindacali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'esonero di cui al comma precedente può essere concesso soltanto se sussistano le seguenti condizioni:

a) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi tecniche ed assicuri, nei casi di invalidità, vecchiaia e morte, prestazioni che complessivamente non siano inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;

b) che l'ordinamento tecnico della cassa, fondo o gestione speciale non consenta il prelevamento dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria;

c) che le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro non siano inferiori a quelle dal medesimo dovute per l'assicurazione obbligatoria;

d) che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale.

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte delle casse, fondi o gestioni speciali.

La domanda di esonero sospende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo, fino a che sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa.

Art. 29.

Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza di cui all'articolo precedente il datore di lavoro abbia provveduto mediante polizza di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso:

a) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto;

b) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore alla metà dei detti contributi;

c) che la polizza contempli il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta;

d) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione.

Art. 30.

Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per la assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, salvo che vengano adottate diverse determinazioni dalle parti interessate o dalle rispettive organizzazioni sindacali, dai versamenti rispettivamente dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o di previdenza.

Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti si intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le organizzazioni sindacali, che rappresentano le aziende e i dipendenti di esse, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti.

Art. 31.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende alle quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'art. 146 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 32.

Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici o parastatali comunque costituiti o denominati e per quello delle opere nazionali l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. Durante detto periodo di un anno resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono estese, in quanto applicabili, agli enti di cui al presente articolo.

Art. 33.

L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi,

dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli operai agricoli giornalieri, nelle provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.

Art. 34.

Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.

Art. 35.

Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lett. *a*) del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilità stabilite dall'art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 59, lett. *b*) e *d*) del citato decreto ed all'art. 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Alle pensioni dirette ed a quelle in favore dei superstiti di assicurato, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949, la quota di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura progressivamente ridotta, di anno in anno, di un decimo del suo ammontare attuale.

Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni.

Art. 36.

Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anchè se nel periodo immediatamente precedente di un anno risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

Art. 37.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, semprechè, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto, i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938. Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.

Art. 38.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.

Art. 39.

Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 64, 63, 62, 61 anno, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna, rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943, ferme restando le condizioni di assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, n. 1.

Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superata l'età stabilita, la pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.

Art. 40.

Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-XXIII.

In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e semprechè al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a L. 500 nè superiore a L. 1000.

In caso di morte di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo di cui al comma precedente spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare annuo della pensione escluse le maggiorazioni per i figli.

Art. 41.

Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli articoli 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939-XVII.

Art. 42.

Il Governo del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

1° a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse;

2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto;

3° a raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la materia, fermo restando il disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 245;

4° ad emanare le disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale.

Art. 43.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 1. — MANCINI

ALLEGATO

TABELLA *A*.

Contributi dovuti per gli impiegati per ogni mese di lavoro

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI			
		per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione disoccupazione	per l'assicurazione nuzialità e natalità
1ª	fino a L. 150 . . . . . . L.	11,30	4 —	5 —	2,80
2ª	oltre » 150 fino a L. 250 »	18,80	5 —	5 —	3,60
3ª	» » 250 » » » 400 »	30,10	6 —	7 —	4,20
4ª	» » 400 » » » 600 »	45,20	6 —	7 —	4,70
5ª	» » 600 » » » 800 »	60,20	6,90	9 —	5 —
6ª	» » 800 » » » 1000 »	75,20	6,90	9 —	5,30
7ª	» » 1000 » » » 1200 »	90,20	6,90	9 —	5,50
8ª	» » 1200 » » » 1400 »	105,20	7,20	9,80	5,70
9ª	» » 1400. . . . . . . »	120,20	7,20	9,80	5,70

TABELLA *B*.

Contributi dovuti per gli operai, esclusi gli agricoli, per ogni settimana di lavoro

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	CONTRIBUTI			
		per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazone tubercolosi	per l'assicurazione disoccupazione	per l'assicurazione nuzialità e natalità
1ª	fino a L. 12 . . . . L.	0,90	0,50	0,50	0,50
2ª	oltre » 12 fino a L. 24 »	1,80	0,60	0,60	0,60
3ª	» » 24 » » » 36 »	2,70	0,70	0,70	0,70
4ª	» » 36 » » » 48 »	3,60	0,90	1,10	0,90
5ª	» » 48 » » » 66 »	4,90	1,10	1,10	1 —
6ª	» » 66 » » » 84 »	6,30	1,10	1,10	1,10
7ª	» » 84 » » » 108 »	8,20	1,30	1,50	1,20
8ª	» » 108 » » » 132 »	10 —	1,30	1,50	1,30
9ª	» » 132 » » » 156 »	11,90	1,45	1,80	1,35
10ª	» » 156 . . . . »	13,60	1,45	1,80	1,35

TABELLA *C*.

Contributi dovuti per i lavoratori agricoli salariati fissi per ogni anno agrario di lavoro

	CONTRIBUTI		
	per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione nuzialità e natalità
Uomini . . . . L.	108 —	36 —	22 —
Donne. . . . . »	54 —	30 —	24 —

TABELLA *D*.

Contributi dovuti per i lavoratori agricoli giornalieri per ogni giornata di lavoro

	CONTRIBUTI		
	per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione nuzialità e natalità
Per ogni uomo di età non inferiore ai 18 anni . . . . . L.	0,36	0,20	0,24
Per ogni donna e per i giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18. . . . »	0,18	0,20	0,22

TABELLA *E*.

Contributi dovuti per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche per ogni anno agrario di conduzione

	CONTRIBUTI	
	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione nuzialità e natalità
Uomini . . . . L.	15 —	18 —
Donne . . . . »	15 —	18 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 637.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 60 chiese della Diocesi di Albenga in provincia di Imperia.

N. 637. R. decreto 6 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 60 chiese della Diocesi di Albenga in provincia di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 marzo 1939-XVII, n. 638.

Aumento dei giorni fissati dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 24 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Tangeri.

N. 638. R. decreto 20 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la sede di Tangeri è elevato da 6 a 10 il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 24 febbraio 1934, n. 425.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 639.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine Vallombrosane di S. Girolamo, in San Gimignano (Siena).

N. 639. R. decreto 6 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine Vallombrosane di S. Girolamo, in San Gimignano (Siena) ed è autorizzato il trasferimento a favore del Monastero suddetto di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 70.000 situati in territorio del comune di San Gimignano, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 20 aprile 1939-XVII.

Norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, che attribuisce alle Corporazioni le funzioni demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici e al Comitato dell'azoto;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, contenente disposizioni sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1938-XVI, che detta norme per il funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla composizione e al funzionamento dei Comitati consultivi, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La funzione consultiva delle Corporazioni prevista nell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, è esercitata, ove il presidente della Corporazione non richieda direttamente il parere del Consiglio, dal Comitato consultivo costituito, per ciascuna Corporazione, con le modalità indicate negli articoli seguenti.

I Comitati consultivi predetti possono anche esercitare, in luogo e vece dei rispettivi Consigli delle corporazioni, ove il presidente della Corporazione non richieda direttamente il parere di questi ultimi, la funzione consultiva in materia di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848.

Art. 2.

I Comitati consultivi previsti nell'articolo precedente, quando esercitano la funzione consultiva in materia di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, sono integrati dai seguenti rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

1) il direttore generale dell'industria;
2) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
5) un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
7) un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;
8) un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
9) un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
10) un rappresentante della Commissione suprema di difesa (segreteria generale).

Art. 3.

I Comitati consultivi di cui all'art. 1, quando esercitano la funzione consultiva in materia di prezzi delle merci e dei servizi, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, sono integrati dai seguenti rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

1) il direttore generale del commercio;
2) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
5) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6) un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;
7) un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 4.

Le funzioni consultive già di competenza del Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici per quanto riguarda la importazione dei prodotti di cui ai numeri di tariffa 744, 745, 746, 747, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 795, 797 e 800, lettera *a*), sono esercitate, ove il presidente della Corporazione della chimica non richieda direttamente il parere del Consiglio della corporazione stessa, da un apposito Comitato consultivo costituito nel modo seguente:

1) il vice presidente della Corporazione della chimica;
2) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici;

3) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione della chimica, o del Comitato previsto nel comma precedente, quando essi esercitano le funzioni consultive già di competenza del Comitato nazionale dei colori organici sintetici, intervengono i vice presidenti delle Corporazioni dei prodotti tessili, della carta e della stampa, e dell'abbigliamento, il direttore generale dell'industria, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute, un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, il direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie della carta e delle fibre tessili vegetali, il direttore della Regia stazione sperimentale per la seta, il direttore della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, e un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Le funzioni consultive già di competenza del Comitato per l'azoto sono esercitate, ove il presidente della Corporazione della chimica non richieda direttamente il parere del Consiglio della corporazione stessa, da un apposito Comitato consultivo costituito nel modo seguente:

1) il vice presidente della Corporazione della chimica;

2) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria chimica;

3) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori pel commercio dei prodotti chimici.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione della chimica, e del Comitato consultivo di cui al comma precedente, quando esercitano le funzioni consultive già di competenza del Comitato per l'azoto, intervengono i vice presidenti delle Corporazioni dei cereali e dell'orto-floro-frutticoltura, il direttore generale dell'industria, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute, un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e tre esperti nominati dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di cui uno su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche, e uno su designazione della Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 6.

Il Comitato consultivo della Corporazione dei cereali è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'industria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) un rappresentante dei professionisti;

f) un rappresentante delle cooperative di consumo.

Art. 7.

Il Comitato consultivo della Corporazione orto-floro-frutticoltura è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) un rappresentante dei professionisti;

f) un rappresentante delle cooperative di esportatori di prodotti orto-floro-frutticoli.

Art. 8.

Il Comitato consultivo della Corporazione viti-vinicola ed olearia è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

e) un rappresentante dei professionisti;

f) un rappresentante delle cantine sociali.

Art. 9.

Il Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

e) un rappresentante dei professionisti;

f) un rappresentante delle cooperative di pescatori e un rappresentante delle latterie sociali.

Art. 10.

Il Comitato consultivo della Corporazione del legno è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) un rappresentante dei professionisti;

f) un rappresentante degli artigiani.

Art. 11.

Il Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

c) dieci rappresentanti dei datori di lavoro e dieci rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) due rappresentanti dei professionisti;

f) un rappresentante degli essiccatoi cooperativi.

Art. 12.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) nove rappresentanti dei datori di lavoro e nove rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante degli artisti;

e) un rappresentante degli artigiani.

Art. 13.

Il Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante dei professionisti.

Art. 14.

Il Comitato consultivo della Corporazione della meccanica è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) nove rappresentanti dei datori di lavoro e nove rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante dei professionisti;

e) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa;

f) un rappresentante degli artigiani.

Art. 15.

Il Comitato consultivo della Corporazione della chimica è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) dodici rappresentanti dei datori di lavoro e dodici rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante dei professionisti;

e) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa.

Art. 16.

Il Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) due rappresentanti dei professionisti.

Art. 17.

Il Comitato consultivo della Corporazione della carta e stampa è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

d) due rappresentanti dei professionisti;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 18.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle costruzioni edili è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la proprietà edilizia;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

e) tre rappresentanti dei professionisti;

f) un rappresentante delle cooperative edili;

g) un rappresentante degli artigiani.

Art. 19.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno per le aziende municipalizzate e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di cui uno per i dipendenti da aziende municipalizzate;

c) un rappresentante dei professionisti;

d) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa.

Art. 20.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante dei professionisti.

Art. 21.

Il Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;

d) un rappresentante dei professionisti;

e) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa;

f) un rappresentante degli artigiani.

Art. 22.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne è composto nel modo seguente:

a) il vice presidente della Corporazione;

b) undici rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno per le aziende municipalizzate, e undici rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di cui uno per i dipendenti dalle aziende municipalizzate;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;
d) un rappresentante delle imprese gestite a forma cooperativa;
e) un rappresentante degli artigiani.

Art. 23.

Il Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria è composto nel modo seguente:
a) il vice presidente della Corporazione;
b) cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria;
c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori del commercio;
d) un rappresentante delle imprese gestite a forma cooperativa.

Art. 24.

Il Comitato consultivo della Corporazione dello spettacolo è composto nel modo seguente:
a) il vice presidente della Corporazione;
b) un rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;
c) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
d) un rappresentante dell'Istituto L.U.C.E.;
e) sette rappresentanti dei datori di lavoro e sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria;
f) un rappresentante delle imprese editoriali;
g) tre rappresentanti dei professionisti.

Art. 25.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'ospitalità è composto nel modo seguente:
a) il vice presidente della Corporazione;
b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'industria;
c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori di commercio;
d) due rappresentanti dei professionisti;
e) un rappresentante delle attività artigiane connesse con l'ospitalità.

Art. 26.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti è composto nel modo seguente:
a) il vice presidente della Corporazione;
b) un rappresentante degli avvocati e procuratori;
c) un rappresentante dei notai;
d) un rappresentante dei patrocinatori legali;
e) un rappresentante dei dottori in economia e commercio;
f) un rappresentante dei ragionieri;
g) un rappresentante dei periti, esperti e stimatori;
h) un rappresentante dei medici;
i) un rappresentante dei farmacisti;
l) un rappresentante dei veterinari;
m) un rappresentante delle infermiere diplomate;
n) un rappresentante delle ostetriche;
o) un rappresentante degli ingegneri;
p) un rappresentante degli architetti;
q) un rappresentante dei tecnici agricoli;
r) un rappresentante dei geometri;
s) un rappresentante dei periti industriali;
t) un rappresentante dei chimici;
u) un rappresentante degli autori e scrittori;
v) un rappresentante delle belle arti;
z) un rappresentante dei giornalisti;
a') un rappresentante dei musicisti;
b') un rappresentante degli insegnanti privati;
c') un rappresentante degli istituti privati di educazione e istruzione;
d') un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;
e') un rappresentante degli artigiani per le attività artigiane di arte applicata;
f') un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna;
g') un rappresentante dei lavoratori addetti agli studi professionali.

Art. 27.

Con separato provvedimento saranno dettate le norme per la disciplina dell'esercizio della funzione consultiva da parte della Corporazione della previdenza e del credito.

Art. 28.

Alle riunioni dei Comitati consultivi di cui agli articoli 6 e seguenti possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati ai priblemi in discussione, nonchè i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, e il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, e i loro rappresentanti.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni prende parte a tutte le riunioni dei Comitati predetti. A dette riunioni e a quelle dei Comitati di cui agli articoli 4 e 5, egli può farsi sostituire dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi del successivo art. 31.

Art. 29.

Alle riunioni dei Comitati consultivi di cui agli articoli 6 e seguenti possono altresì essere chiamati a partecipare, quando il presidente lo ritenga opportuno, anche componenti dei rispettivi Consigli delle corporazioni non facenti parte dei Comitati predetti.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 30.

I membri dei Comitati consultivi contemplati nel presente decreto sono nominati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, tra i consiglieri, effettivi e aggregati, appartenenti ai Consigli delle rispettive Corporazioni.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili, chiamati a far parte del Comitato consultivo di cui al precedente art. 4, sono scelti tra i consiglieri, effettivi e aggregati, appartenenti al Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili.

Art. 31.

Le funzioni di segreteria dei Comitati consultivi contemplati nel presente decreto sono esercitate da funzionari del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 32.

E' abrogato il decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2003)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 aprile 1939-XVII.

Sostituzione, con un liquidatore, dei liquidatori attualmente in carica nella Banca popolare cooperativa di Cassino, in liquidazione, con sede in Cassino (Frosinone).

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci, in data 2 marzo 1929, la Banca popolare cooperativa di Cassino, società anonima con sede in Cassino (Frosinone), venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie e che con deliberazione della stessa assemblea i signori Pasquale De Cerbo, Giuseppe Martire, Filippo Matronola e Bernardo Belli vennero nominati liquidatori della Banca medesima;

Considerato che i signori Bernardo Belli e Pasquale De Cerbo sono deceduti;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli altri due liquidatori;

Decreta:

Il dott. Michele Affinito di Vincenzo è nominato liquidatore della Banca popolare cooperativa di Cassino in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Cassino (Frosinone), in sostituzione dei signori Giuseppe Martire e Filippo Matronola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1980)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 aprile 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino (Cosenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, avente sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castigione Cosentino, avente sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1982)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare, approvato con proprio decreto 29 marzo 1938-XVI;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 14 gennaio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 20 gennaio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare, con sede in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1984)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, approvato con R. decreto 20 settembre 1928-VI, n. 2262;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 8 marzo 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 18 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, allegato al presente decreto, composto di n. 64 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Montereale Cellina (Udine), della estensione di ettari 1570 circa;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale divieto anche per l'annata venatoria 1939-40, modificando i confini della zona stessa e riducendo l'estensione da ettari 1570 a ettari 1200;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 aprile 1937 e 24 marzo 1938, in una zona della provincia di Udine, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, limitatamente al territorio compreso nei seguenti confini:

Strada provinciale casa cantoniera Ponte Giulio - S. Leonardo - Incrocio della Brentella (S. Martino) - Strada comunale incrocio della Brentella Croce Bianca - Incrocio della Magnana (quota 254) - Campagnoli - Viale dei Sies - Rive del torrente Cellina (quota 280) - Casa cantoniera Ponte Giulio.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Martignacco (Udine), della estensione di ettari 220 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, col canale Ledra;
ad ovest, col canaletto Ledra;
a sud, con la strada Nogaredo-Passon;
ad est, con la strada denominata Via Maggiore.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Treviso;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cavaso del Tomba (Treviso), della estensione di ettari 686 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale Capovilla - Paveion - Tombolo - Caniezza - Obledo - Casa Trincon;
Casa Trincon - Riva Serafin - Cima Tombe - Incrocio sentiero Lascrine con Fossa dei Prà;
Fossa dei Prà - Sentiero Buset - Casa Dalla Favera - Strada esterna del Doc - Casa Bianchi;
Casa Bianchi - Casa Damini - Strada per Casa Marchese - Sentiero sotto il Roccolo Salvestrin - Strada fossa Tre Talponi - Asté - Lastroni - Fontanella - Lasta - V. Ross - Capovilla.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona del comune di Montagna (Sondrio), della estensione di ettari 1300 circa, delimitata dai seguenti confini:
Dal Manicomio provinciale di Sondrio, strada carrozzabile per Ponchiera fino ad Arquino, torrente Antognasco fino a quota 1500, vallone del Corno (m. 2238) sorgente del Corno, sentiero a sud verso le Cavalline e il Sasso di Fora (m. 2078) vallone a sud tra l'Alpe Stodegarda e l'Alpe Mara, torrente Davaglione fino a Montagna (ponte di Prada) strada carrozzabile fino a Colda e al Manicomio provinciale;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Sondrio, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Sondrio, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Sondrio provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1963)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per le finanze in data 28 aprile 1939-XVII ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni.

(2011)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 aprile 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1939-XVII, n. 604, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

(2012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Centesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 141, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « Terme della Salute », site in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, accordata in perpetuo al sig. Alfredo Di Donato, è trasferita e intestata al sig. Rongo Achille, domiciliato in Napoli, piazza Principe Umberto, 29.

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 64, con il quale alla Società anonima Montedolce, con sede in Napoli, via Giuseppe Verdi, 35, è concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua termo minerale delle sorgenti denominate « Terme La Pietra », site in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 14 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 75, con il quale alla S. A. Miniere Argille Refrattarie Affini (M.A.R.A.) con sede in Milano è concessa, per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località denominata « Riu Badu de Ludu » in territorio del comune di Cossoine, provincia di Sassari.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 112, con il quale alla S. A. Costruzioni Edilizie Industriali, con sede in Terni, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata « Dunarobba », in territorio del comune di Montecastrilli, provincia di Terni.

(2014)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Id.	Andria	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Bergamo	Zanica	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Rovato	B	1	—
Brindisi	Carovigno	B	1	—
Id.	Francavilla Fontana	Bo.	1	1
Id.	Villa Castelli	Cap	—	1
Chieti	Lentella	B	—	1
Frosinone	Cervaro	B	—	1
Livorno	Livorno	B	—	1
Macerata	Sefro	B	—	1
Modena	Castelfranco dell'Em.	B	—	1
Napoli	Caserta	B	—	1
Id.	Mugnano	B	—	1
Pistoia	Pieve a Nievola	B	—	1
Pola	Maresego	B	—	1
Id.	Umago	B	—	1
Roma	Cave	B	1	—
Salerno	Sant'Arsenio	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Trieste	Muggia	E	1	—
Vicenza	Alonte	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	1
			6	23
	Carbonchio sintomatico.			
Roma	Bracciano	B	—	1
Sassari	Villanova Monteleone	O	—	18
			—	19
	Afta epizootica.			
Ancona	Osimo	B	1	—
Aosta	Agliè	B	—	3
Id.	Cuorgnè	B	1	1
Id.	Salassa	B	—	1
Id.	Valperga	B	1	—
Asti	San Damiano	B	2	—
Id.	Asti	B	3	12
Id.	Aramengo	B	1	2
Id.	Castell'Alfero	B	2	3
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Settime	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Asti	Montegrosso	B	1	1
Id.	Calliano	B	1	—
Id.	Penango	B	1	—
Id.	Ferrere	B	2	1
Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Mombaruzzo	B	1	—
Id.	Cossombrato	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Bruno	B	1	—
Id.	Cinaglio	B	1	1
Id.	Castagnole	B	—	7
Id.	Cortazzone	B	—	1
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	3
Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Grana	B	—	1
Id.	Celle Enomondo	B	—	1
Bari	Corato	B	—	2
Bergamo	Adrara San Martino	B	—	2
Id.	Albine	B	2	2
Id.	Antegnate	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	18	4
Id.	Azzano San Paolo	B	—	2
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bergamo	B	3	7
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Calcinate	B	1	3
Id.	Calcio	B	2	—
Id.	Calvezzano	B	6	13
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	3
Id.	Caravaggio	B	2	1
Id.	Casirate d'Adda	B	3	4
Id.	Casingo	B	—	2
Id.	Centrisola	B	2	—
Id.	Cerete	B	1	—
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	5
Id.	Ciserano	B	6	—
Id.	Cividate al Piano	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	1	3
Id.	Colzate	B	3	2
Id.	Comunovo	B	—	3
Id.	Cortenuova	B	2	1
Id.	Costa Imagna	B	1	—
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Covo	B	4	4
Id.	Credaro	B	3	2
Id.	Curdomo	B	2	—
Id.	Endine Gaiano	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Fontanella	B	10	12
Id.	Fornovo San Giovanni	B	—	1
Id.	Gandosso	B	3	5
Id.	Gazzaniga	B	3	4
Id.	Ghisalba	B	1	2
Id.	Gorle	B	3	—
Id.	Grassobbio	B	—	2
Id.	Isso	B	2	1
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	1	6
Id.	Monte Marenzo	B	1	—
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Mozzanica	B	—	1
Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Oneta	B	1	—
Id.	Osio Sopra	B	3	3
Id.	Osio Sotto	B	2	—
Id.	Pagazzano	B	15	1
Id.	Parre	B	2	3
Id.	Pumenengo	B	1	4
Id.	Ranica	B	1	4
Id.	Seriate	B	2	2
Id.	Serina	B	4	1
Id.	Songavazzo	B	3	5
Id.	Stezzano	B	2	3
Id.	Telgate	B	—	1
Id.	Torre Boldone	B	3	1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	3
Id.	Trescore Balnearia	B	2	2
Id.	Treviglio	B	1	3
Id.	Treviolo	B	2	8
Id.	Urgnano	B	4	2
Id.	Verdello	B	—	4
Id.	Vertova	B	2	2
Id.	Villongo	B	2	1
Id.	Zanica	B	2	3
Bologna	Bologna	B	7	10
Id.	Budrio	B	—	4
Id.	Castel d'Aiano	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	2
Id.	Imola	B	—	2
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Monte San Pietro	B	—	2
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	3
Id.	Persiceto	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Laives	B	1	—
Brescia	Alfianello	B	9	2
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bassano	B	1	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	2	—
Id.	Borgosatollo	B	1	2
Id.	Borno	B	1	4
Id.	Botticino	B	—	1
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	4	2
Id.	Calvisano	B	8	3
Id.	Capriolo	B	1	1
Id.	Caspenedolo	B	1	—
Id.	Castelcovati	B	2	—
Id.	Castenedolo	B	3	4
Id.	Castrezzato	B	2	2
Id.	Gazzago San Martino	B	1	2
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Cividate Malegno	B	—	1
Id.	Coccaglio	B	5	1
Id.	Cologne	B	—	3
Id.	Conte Franca	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Erbusco	B	3	2
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gargnano	B	3	—
Id.	Ghedi	B	9	4
Id.	Gianico	B	—	1
Brescia	Gottolengo	B	1	1
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	1
Id.	Leo	B	3	5
Id.	Lonato	B	—	3
Id.	Manerba	B	—	3
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Mazzano	B	—	2
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	3	7
Id.	Ossimo	B	—	2
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Pavone Mella	B	1	2
Id.	Padergnaga Oriano	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	6	4
Id.	Pontevico	B	6	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Pralboina	B	1	3
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	1
Id.	Rodengo Soriano	B	2	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	2	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	1
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Sirmione	B	—	1
Id.	Trenzano	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	5	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Como	Abbadia	B	—	1
Id.	Albate	B	—	1
Id.	Breccia	B	—	1
Id.	Bregnano	B	—	3
Id.	Brivio	B	1	—
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Carugo Arosio	B	—	2
Id.	Casatenovo	B	1	1
Id.	Cernusco	B	3	2
Id.	Civenna	B	3	1
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Como	B	3	3
Id.	Cremeno	B	3	1
Id.	Ello	B	3	1
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Lieto Colle	B	1	1
Id.	Lomazzo	B	—	1
Id.	Molteno	B	4	1
Id.	Montano	B	—	2
Id.	Nibionno	B	3	1
Id.	Oliveto Lario	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Primaluna	B	1	1
Id.	Rogeno	B	1	1
Id.	San Fermo	B	1	1
Id.	S.ta Maria di Rovagnate	B	3	1
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Valgreghentino	B	—	1
Id.	Verderio Inferiore	B	1	—
Id.	Verderio Superiore	B	—	1
Id.	Villaguardia	B	1	1
Cremona	Annicco	B	3	5
Id.	Azzanello	B	3	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	3	—
Id.	Bonemerse	B	—	1
Id.	Capergnanica	B	2	—
Id.	Capralba	B	1	—
Id.	Casale Crem. Vidolasco	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Casalmorano	B	7	3
Id.	Castelleone	B	2	2
Id.	Castelvisconti	B	5	—
Id.	Crema	B	4	3
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Dovera	B	—	6
Id.	Fiesco	B	3	—
Id.	Gadesco Pieve Delmone	B	1	2
Id.	Grontardo	B	2	3
Id.	Grumello Cremonese	B	—	3
Id.	Isola Dovarese	B	—	3
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	2	—
Id.	Paderno Ossolar	B	—	2
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Pandino	B	4	—
Id.	Pescarolo	B	—	2
Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	4	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	2	—
Id.	Romengo	B	3	—
Id.	San Bassano	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	3
Id.	Soncino	B	—	3
Id.	Soresina	B	7	2
Id.	Sospiro	B	1	—
Id.	Spinadesco	B	—	1
Id.	Spineda	B	1	—
Id.	Spino d'Adda	B	4	7
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Id.	Torlino	B	—	4
Id.	Torre de'Picenardi	B	—	2
Id.	Trigolo	B	—	2
Id.	Vaiano Cremasco	B	1	—
Cuneo	Bagnolo	B	—	1
Id.	Bra	B	—	1
Id.	Brossasco	B	1	2
Id.	Camerana	B	—	2
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Cavallermaggiore	B	1	1
Id.	Cornegliano d'Alba	B	1	1
Id.	Crissolo	B	—	1
Id.	Dogliani	B	1	—
Id.	Farigliano	B	1	—
Id.	Guarene	B	—	3
Id.	Lagnasco	B	1	—
Id.	Montà	B	1	—
Id.	Murello	B	—	1
Id.	Peveragno	B	—	1
Id.	Priero Montezzemolo	B	—	1
Id.	Revello	B	3	—
Id.	Roddi	B	—	2
Id.	Saluzzo	B	2	—
Id.	Sinio	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	6	—
Id.	Pontassieve	B	—	7
Id.	Prato	B	1	—
Firenze	Rufina	B	—	6
Id.	Sesto	B	1	1
Id.	Vaglia	B	1	2
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	3	—
Id.	Matteria	B	10	—
Forlì	Savignano sul Rubicone	B	1	—
Genova	Casarza	B	1	—
Id.	Cogorno	B	—	2
Id.	Genova	B	6	7
Id.	Lavagna	B	2	—
Id.	Mezzanego	B	—	3
Id.	Moconesi	B	3	—
Gorizia	Comeno	B	—	11
Id.	Opacchiasella	B	—	1
Littoria	Littoria	B	—	6
Id.	Pontinia	B	—	2
Livorno	Livorno	B	2	—
Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	—	3
Id.	Viareggio	B	—	1
Macerata	Treia	B	1	—
Mantova	Castelgoffredo	B	—	3
Id.	Goito	B	—	4
Id.	Pegognaga	B	4	—
Id.	San Benedetto Po	B	1	—
Id.	Suzzara	B	3	—
Messina	Messina	B	3	—
Id.	Villafranca Tirrena	B	1	—
Milano	Boffalora Adda	B	—	1
Id.	Brembio	B	1	1
Id.	Brugherio	B	—	1
Id.	Bussero	B	1	—
Id.	Canegrate	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	1	—
Id.	Cavenago Adda	B	1	1
Id.	Cernusco Naviglio	B	1	—
Id.	Cinisello Balsamo	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	1	—
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	1	—
Id.	Milano	B	1	2
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Pioltello	B	2	1
Id.	Rodano	B	1	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Sordio	B	1	—
Id.	Trezzano Rosa	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	—	2
Id.	Castelfranco	B	—	2
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	—	5
Id.	Pavullo	B	5	3
Id.	Sestola	B	—	2
Novara	Agrate Conturbia	B	3	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	S	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Novara	Casalnolone	B	1	—
Id.	Cerano	B	1	1
Id.	Crevola d'Ossola	B	1	1
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Fara Novarese	B	2	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Gattico	B	2	—
Id.	Gignese	B	1	—
Id.	Mezzomerico	B	3	—
Id.	Novara	B	2	—
Id.	Oleggio	B	2	2
Id.	Prato-Sesia	B	—	1
Id.	Romentino	B	2	1
Id.	San Pietro Nosezzo	B	1	—
Id.	Sizzano	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	3	1
Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Villadossola	B	1	—
Id.	Vinzaglia	B	6	1
Padova	Albignasego	B	—	1
Id.	Castelbaldo	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	—	1
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Palermo	Palermo	B	30	—
Id.	Torretta	B	—	6
Id.	Villabate	B	1	—
Pavia	Albonese	B	1	—
Id.	Broni	B	—	2
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	—	2
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	2
Id.	Cava Manaro	B	—	1
Id.	Ceretto	B	1	—
Id.	Codevilla	B	—	2
Id.	Confienza	B	—	2
Id.	Frascarolo	B	1	2
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Olevano di Lomellina	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Palestro	B	—	3
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pinarolo	B	1	—
Id.	Rosasco	B	1	1
Id.	San Giorgio Lombardo	B	2	—
Id.	Santa Giulietta	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Stradella	B	—	3
Id.	Torre Vecchia Pia	B	—	1
Id.	Tromello	B	2	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	2	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Voghera	B	2	3
Id.	Zinasco	B	1	—
Perugia	Perugia	B	—	1
Pisa	San Miniato	B	1	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Serravalle Pistoia	B	—	2
Pola	Capodistria	B	—	1
Id.	Orpelle Cosina	B	1	—
Id.	Poia	B	—	2
Id.	Usnago	B	—	4
Id.	Villa Decani	B	—	4
Ravenna	Massa Lombarda	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Roma	Allumiere	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Bracciano	B	—	2
Id.	Canale Monterano	O	1	—
Id.	Cerveteri	B	—	4
Id.	Civitavecchia	B	2	3
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Roma	B S	19	12
Id.	Tolfa	B	—	2
Rovigo	Fratta Polesine	B	1	—
Id.	Villanova del Ghebbo	B	1	—
Siracusa	Siracusa	B	—	1
Sondrio	Andalo	B	2	—
Id.	Ardenno	B S	3	4
Id.	Gordona	B O S	6	5
Id.	Ponte in Valtellina	B S	2	1
Id.	Prata Camportaccio	B	—	2
Id.	Traona	B S	1	—
Id.	Tresivio	B	1	—
Id.	Valdisotto	B	—	1
Id.	Villa Tirano	B	—	2
Taranto	Taranto	B	2	—
Torino	Alpignano	B	1	—
Id.	Andezeno	B	—	1
Id.	Cambiano	B	—	2
Id.	Carignano	B	—	2
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id.	Cumiana	B	—	1
Id.	Gassino	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Pianezza	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Piossasco	B	—	1
Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Rosta	B	—	1
Id.	San Gillio	B	1	—
Id.	Torino	B	1	2
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Trento	Baselga di Pinè	B	1	1
Id.	Cembra	B	2	—
Id.	Denno	B	3	—
Id.	Flavon	B	1	—
Id.	Giovo	B	1	—
Id.	Isera	B	2	9
Id.	Madruzzo	B	2	—
Id.	Mori	B	9	—
Id.	Trento	B	6	2
Treviso	Fregona	B	1	—
Trieste	Cave Auremiane	B	1	5
Id.	Corgnale	B	5	—
Id.	Divaccia	B	—	1
Id.	Divaccia	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Trieste	Monrupino	B	1	—
Id.	San Dorligo di Valle	B	1	—
Id.	S. Michele di Postumia	B	—	1
Id.	Trieste	B	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Id.	B	1	—
Varese	Brebbia	B	—	1
Id.	Cabiaglio	B	—	1
Id.	Cardano al Campo	B	—	1
Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gazzada	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Vercelli	Arborio	B	—	1
Id.	Crona	B	—	1
Id.	Livorno Ferrario	B	—	1
Id.	Masserano	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	—	2
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Bardolino	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Caprino	B	4	1
Id.	Cavaion Veronese	B	1	—
Id.	Costermano	B	4	—
Id.	Erbezzo	B	—	1
Id.	Garda	B	—	1
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Negrar	B	2	—
Id.	Pescantina	B	12	—
Id.	Sommacampagna	B	1	1
Id.	Sant'Anna Alfaedo	B	10	1
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Agugliaro	B	2	—
Id.	Campiglia dei Berici	B	—	2
Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Poiana Maggiore	B	1	—
Viterbo	Tarquinia	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			724	700
	Malrossino dei suini.			
Chieti	Lentella	S	1	—
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Id.	Marozza	S	—	1
Macerata	Matelica	S	1	—
Mantova	Casteldaria	S	—	2
Id.	Villimpenta	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	1
Trento	Magrè	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Id.	Roncà	S	—	1
Vicenza	Cassola	S	—	1
Id.	Creazzo	S	—	1
			3	11
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Montemarciano	S	1	—
Arezzo	Civitella Chiana	S	4	1
Ascoli Piceno	Altidona	S	—	3
Id.	Ascoli Piceno	S	1	2
Id.	Campofilone	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticimia dei suini.*			
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Id.	Magliano di Tenna	S	3	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	2
Id.	Montefortino	S	—	1
Id.	Monturano	S	—	3
Id.	Pedaso	S	—	2
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Id.	Rapognano	S	1	—
Id.	Torre San Patrizio	S	1	—
Catania	Bronte	S	—	1
Id.	Caltagirone	S	1	—
Macerata	Castelraimondo	S	1	—
Id.	Cingoli	S	2	—
Id.	Corridonia	S	1	—
Id.	Pollenza	S	3	—
Id.	Tolentino	S	1	—
Napoli	Nola	S	—	3
Id.	Sessa Aurunca	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Piombino Dese	S	—	1
Pesaro Urbino	Fano	S	—	1
Roma	Ariccia	S	—	2
Id.	Campagnano	S	—	1
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Vivaro Romano	S	3	—
Sassari	Padria	S	—	18
Siena	Montepulciano	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1
Venezia	Portogruaro	S	1	—
Viterbo	Canino	S	—	2
			27	49
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
			2	—
	Farcino criptococcico.			
Bari	Valenzano	E	—	1
Brindisi	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Villalba	E	—	2
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	1
Id.	Aversa	E	—	1
Id.	Arzano	E	1	1
Id.	Albanova	E	2	1
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	1
Id.	Caivano	E	—	2
Id.	Fertilia	E	—	1
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Marano	E	1	—
Id.	Napoli	E	37	5
Id.	Nola	E	—	2
Id.	Pollena Trocchia	E	—	2
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Palma Campania	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
Id.	Santa Anastasia	E	—	1
Id.	Villa Literno	E	2	—
Palermo	Bagheria	E	4	3
Id.	Belmonte	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico.*			
Palermo	Carini	E	1	—
Id	Cinisi	E	1	—
Id.	Mezzoiuso	E	3	—
Id.	Palermo	E	3	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Id.	Melito di Porto Salvo	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	2
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	1
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Torchiara	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	10	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	—
Id.	Marsala	E	7	—
Id.	Salemi	E	—	1
Id.	Trapani	E	5	—
			100	33
	Rabbia.			
Lecco	Lecco	Can	—	1
Napoli	Bacoli	Can	—	1
Id.	Liveri	Can	—	1
Id.	Marigliano	Can	—	1
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	6
Id.	San Paolo Belsito	Can	—	1
Id.	S. Sebastiano Vesuviano	Can	—	1
Roma	Genazzano	Can	—	1
Salerno	Giffoni di Valle Piana	Can	—	1
Id.	Monte Corvino Rovella	Can	—	1
Id.	Pagani	Can	—	1
Id.	Sarno	Can	—	1
Id.	Siano	Can	—	1
			—	19
	Rogna.			
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	7	—
Roma	Roma	O	1	—
Salerno	Capaccio	O	1	—
Taranto	Laterza	O	—	1
			10	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Aci Catena	O	1	—
Id.	Castiglione	O	1	—
Id.	Catania	O	—	2
Id.	Paternò	O	—	4
Enna	Enna	O	4	—
Id.	Piazza Armerina	O	2	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
Trapani	Partanna	O	—	1
			9	7
	Aborto epizootico.			
Ascoli Piceno	Montappone	B	1	—
Bologna	Casalecchio di Reno	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	segue: *Aborto epizootico.*			
Bolzano	Campo Trens	B	2	2
Id.	San Candido	B	2	—
Id.	Vipiteno	B	2	—
Genova	Campo Ligure	B	1	—
Gorigia	Canale d'Isonzo	B	1	—
Id.	Gorizia	B	—	1
Modena	Fiumalbo	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Prignano	B	—	2
Id.	Vignola	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	San Polo	B	—	1
Roma	Arcinazzo Romano	O	—	5
Id.	Roma	B	10	—
Trento	Lino	B	—	1
Treviso	Preganziol	B	—	3
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Buja	B	1	—
Id.	Rive d'Arcano	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Varese	Busto Arsizio	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Marcon	B	1	—
			54	23
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	2
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	16
Modena	Formigine	B	—	1
Napoli	Roccarainola	B	—	1
Teramo	Teramo	B	1	—
Treviso	Volpago	B	—	1
Vicenza	Valdagno	B	—	1
			12	25
	Diarrea dei vitelli.			
Ferrara	Porto Maggiore	B	—	1
			—	1
	Influenza del cavallo.			
Rovigo	Frassinelle Polesine	E	—	1
Id.	Gabello	E	—	1
Id.	Lendinara	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Difterite aviaria.			
Padova	Saonara	P	—	1
			—	1
	Colera dei polli.			
Padova	Este	P	—	1
Id.	Montegratto Terme	P	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	P	—	1
Rovigo	Adria	P	—	2
Id.	Porto Tolle	P	—	1
Treviso	Fontanelle	P	—	1
Id.	Motta	P	1	—
			1	7

RIEPILOGO

dal 16 al 31 gennaio 1939-XVII - N. 2

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	28	29
2	Carbonichio sintomatico	2	2	19
3	Afta epizootica	47	513	1424
4	Malrossino dei suini	8	12	14
5	Peste e setticimia dei suini	15	36	76
6	Morva	1	2	2
7	Farcino criptococcico	9	48	133
8	Rabbia	2	6	6
9	Rogna	4	5	11
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	16
11	Aborto epizootico	15	36	77
12	Tubercolosi bovina	7	13	87
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza	1	3	3
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	3	7	8

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can, canina; Fl felina.

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per smarrimenti di quietanze

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 122625 (serie II) di L. 233,25 rilasciata il 23 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Civitella della Chiana (Arezzo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Casini Angiolo fu Fedele-Tegoleto, sull'art. 77 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Casini Angiolo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Casini Alessandro fu Antonio delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 234051 (serie II), n. 309652 (serie III), n. 263505 (serie VI), n. 263641 (serie VI), n. 405453 (serie IX) di L. 316,70 le prime quattro e di L. 316,60 la quinta, rilasciata rispettivamente il 10 marzo, 12 aprile, 30 giugno, 30 agosto e 30 ottobre 1937, dall'esattoria comunale di S. Appolinare (Frosinone) pel pagamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. D. 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mallozzi Cosmo fu Francesco sull'art. 127 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Mallozzi Cosmo fu Francesco - S. Apollinare, nella quietanza n. 309652 e a Francesco Eugenio Mallozzi di Cosmo - S. Apollinare, nelle altre, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 623960 (serie I) di L. 83,50, rilasciata il 12 marzo 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio (Ascoli Piceno), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Felici Gentile di Giuseppe sull'art. 161 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 230354, 230537 e 230601 (serie IV) di L. 50 ciascuna rilasciate dall'esattoria di Racconigi rispettivamente il 15 febbraio, 12 aprile e 24 giugno 1938 per il pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciano Filippo e Domenico fu Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni del comune di Casalgrasso, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, filiale di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 332359 (serie I) di L. 85, rilasciata il 15 marzo 1937, dalla esattoria comunale di Barcellona P. G. (Messina), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Raimondo Antonino

e Maria fu Salvatore sull'art. 822 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Raimondo Antonino fu Salvatore, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 267046 (serie I) di L. 133,20 e n. 267088 (serie I) di L. 133,35, rilasciate rispettivamente il 31 marzo e il 29 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Decollatura (Catanzaro) pel pagamento della prima e della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sirianni Raffaele fu Pietro ed altri sull'art. 366, del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sirianni Cristina di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Sirianni Biagio di Pietro, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480727 (serie V) di L. 133,30, rilasciata il 18 dicembre 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio per versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gentili Giuseppe fu Pietro, secondo l'art. 202, del ruolo terreni di detto Comune con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 983895 (serie I) di L. 85, rilasciata il 31 marzo 1937, dall'esattoria comunale di Marigliano (Napoli) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ruggiero Carmine di Sebastiano e Ruggiero Caterina fu Antonio » sull'art. 1094, del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ruggiero Carminantonio fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 654356 (serie I) di L. 120 e n. 654575 (serie I) di L. 116 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 9 aprile 1937, dall'esattoria comunale di Quistello (Mantova) pel pagamento della prima e della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pincella Clarice Anna Maria, Luigia e Carolina fu Vincenzo, Pincella Bice-Clara ed Amelio fu Ulisse ed altri sull'art. 396 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pincella Luigia fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 303503 (serie I) di L. 100 emessa il 30 giugno 1937, dall'esattoria comunale di Monasterace per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ussia Angelica di Francescantonio sull'art. 73 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla prefata Ussia Angelica di Francescantonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480728 (serie V) di L. 49,95, rilasciata il 18 dicembre 1937, dall'esattoria comunale di Montegiorgio, per versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gentili Giuseppe fu Pietro, secondo l'art. 48 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 177.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 152967 e 641140 (serie III) di L. 100 (lire cento) ciascuna, emesse rispettivamente il 30 marzo ed il 15 aprile 1937 dall'esattoria comunale di Vigevano pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Pizzocaro Teresa fu Francesco sull'art 1427 del ruolo fabbricati, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Vigevano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 62220 (serie II) di L. 700 rilasciato il 31 marzo 1937 dalla esattoria comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento) pel pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caporaso Armando fu Carmine sull'art. 4 del ruolo terreni del detto Comune con delega allo stesso Caporaso Armando fu Carmine per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 93387 (serie II) di L. 1300 rilasciata il 18 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Castagneto Carducci (Livorno) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morganti Giuseppe fu Giuseppe Paolo di Giuseppe, Lamari Rachele fu Ercole in Morganti proprietari, Lorenzelli Lazzaro fu Giovanni Domenico usufruttuario a 1/12 sull'art. 89 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Morganti Giuseppe fu Giuseppe, Cerageto (Lucca) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 180.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 227253 (serie III) di L. 100 emessa il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Tocco Caudio (Benevento) per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bimonte Giuseppe di Nicola secondo l'articolo 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad esso Bimonte Giuseppe di Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 181.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 170659 (serie II) di L. 4266,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Vicchio (Mugello), provincia di Firenze, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Todesco Maria Vittoria di Massimo ved. Rosselli, secondo l'art. 255 di ruolo, con delega ad essa Todesco Maria Vittoria di Massimo ved. Rosselli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 309626 (serie IV) di L. 800 rilasciata il 14 luglio 1937 dall'esattoria di Graglia del comune di Biella (Vercelli) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rossetti Severino fu Bartolomeo secondo l'art. 208 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega ad esso Rossetti Severino fu Bartolomeo presso Istituto opere pie S. Paolo, Biella, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 442812 (serie V) di L. 566,50, rilasciata il 22 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Chiaravalle (Ancona) pel pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barchiesi Giuseppe fu Giovanni ed Enrico di Giuseppe sull'art. 258 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Barchiesi Giuseppe da Falconara Marittima per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di terza serie n. 920197 di L. 166,65, rilasciata il 17 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Campobasso pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricciardella Giovanni di Michelangelo sull'articolo 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Ricciardella Giovanni per il ritiro di titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 87042 (serie II) di L. 116 rilasciata il 13 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Cassano Irpino (Avellino) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perillo Giuseppe fu Soccorso secondo l'articolo 146 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cresta Nicola fu Soccorso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 153048 (serie III) di L. 133.50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Vigevano pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Previde Massara Natale fu Pietro sull'art. 564 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Vigevano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 187.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 635171 (serie II) di L. 233 rilasciata il 26 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Merna (Gorizia) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mosettig Zaccaria di Antonio sull'art. 78 del ruolo terreni del comune di Ranziano (Gorizia) con delega a Mosetti Zaccaria di Antonio di Biglia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Mozetic Antonio fu Giovanni di Biglia, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 635170 (serie II) di L. 383 rilasciata il 26 agosto 1937 dalla esattoria comunale di Merna (Gorizia) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione, al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mozetig Antonio fu Giovanni di Biglia sull'art. 67 del ruolo terreni del comune di Ranziano (Gorizia) con delega allo stesso Mozetig Antonio fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 188.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 219776 (serie III) di L. 236 e n. 219795 (serie III) di L. 464 rilasciate rispettivamente il 18 aprile e 21 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Arpaise, (Benevento) pel pagamento delle prime due rate, la prima, e delle altre quattro rate, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Papa Cristofaro fu Francescantonio sull'art. 19 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sorrentino Michele fu Giovanni Battista da S. Martino Valle Caudina-Avellino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 67990 (serie II) di L. 83,70 rilasciata il 17 marzo 1937 dalla esattoria comunale di Cerreto Sannita (Benevento) per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pescitelli cav. Nicola fu Gennaro secondo l'art. 90 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Pescitelli cav. Nicola fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 576538 (serie IX) di L. 133,30 rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'esattoria comunale di Bresso Milanese (Milano) per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magni Costantino Alessandro fu Giovanni secondo l'art. 65 del ruolo fabbricati del predetto Comune, non delega allo stesso Magni Costantino Alessandro fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 26504 (serie V) di L. 450 rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria comunale di Rimini per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giovannetti Germano, Igino e Giovanni fu Luigi per 3/4 Luigi, Annamaria. Graziella, Ercole, sull'art. 1236 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega al Credito Romagnolo di Forlì per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della riscossione del deposito provvisorio n. 144 di L. 450 costituito il 19 febbraio 1938 dall'Ufficio provinciale del tesoro di Forlì in dipendenza di duplicazione di pagamento della rata suddetta in seguito a riscatto dell'imposta.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4510)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Apriano, con sede in Apriano frazione del comune di Abbazia (Fiume).

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Apriano, con sede in Apriano frazione del comune di Abbazia (Fiume), il sig. Mario Superina fu Menotti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1989)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colbordolo (Pesaro), Gavignano (Roma), Leonessa (Rieti) e Montecastrilli (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1938-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Giacomini Enrico, per la Cassa comunale di credito agrario di Colbordolo (Pesaro);

Filippi cav. Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Gavignano (Roma);

Pietrostefani Roberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Leonessa (Rieti);

Guazzaroni Guido, per la Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1981)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, con sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Vito Goffredo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino (Cosenza), ed i sigg. Luigi Morrone di Gennaro, Francesco Marsico fu Pasquale ed Agostino Mauro fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1983)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di perfezionamento in meteorologia, sismologia e vulcanologia presso un Istituto superiore del Regno, durante l'anno accademico 1939-40-XVIII.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragr. 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a tre borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1939-40-XVIII, da conferirsi una per ciascuna delle seguenti discipline: meteorologia, sismologia e vulcanologia.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 5.000.

Sono ammessi a concorrere i cittadini italiani che hanno conseguito nel Regno la laurea in fisica, o matematica e fisica, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in ingegneria, o in geografia in uno degli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III), non più tardi del 25 luglio 1939-XVII.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle provincie, e dei comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira.

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data di iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti;

9) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;

10) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 di data non anteriore di 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero separatamente dalle memorie; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che entro il termine fissato dal Ministero non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi nell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2021)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica presso il Regio istituto italiano di storia antica

IL PRESIDENTE DEL REGIO ISTITUTO PER LA STORIA ANTICA

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XII, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1935, n. 52, che istituisce in Roma presso il Regio istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi;

Veduto il regolamento per la Scuola di storia antica, approvato con decreto Ministeriale 10 novembre 1936-XV, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale n. 29 del 20 luglio 1937-XV, e modificato con decreto Ministeriale 29 aprile 1938-XVI, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale n. 25 del 21 giugno 1938-XVI;

Vedute le disposizioni che consentono di accogliere nella Scuola membri di due categorie:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, nel numero stabilito volta per volta dal Consiglio direttivo;

Sentito il Consiglio direttivo;

Apre il concorso a un posto della categoria *b*).

Possono prendere parte al concorso a tale posto coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I concorrenti debbono far pervenire al presidente del Regio istituto per la storia antica (Roma, via Milano n. 76), domanda su carta legale da L. 4 entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, direttamente se liberi studiosi.

Il Ministero interessato, nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande ad esso pervenute con i relativi allegati, le accompagna con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da esso dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1) dal certificato di iscrizione al P.N.F.;
2) dall'estratto dell'atto di nascita;
3) dal certificato di laurea;
4) della notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;
5) dai lavori a stampa o dattilografati e di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati che siano impiegati dello Stato debbono corredare la loro domanda con la dichiarazione in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;
b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;
c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al n. 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*), devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I concorrenti dovranno dar prova di sufficiente conoscenza oltrechè del francese, del tedesco o dell'inglese.

Al vincitore del concorso, che non abbia ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, sarà corrisposto un assegno (al lordo delle ritenute) in ragione di annue L. 6000.

Roma, addì 15 aprile 1939-XVII

Il presidente: GIUSEPPE CARDINALI

(1973)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso a 50 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Agli esami scritti del concorso a 50 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*), stabiliti per i giorni 8, 9, 10 e 11 maggio 1939-XVII, alle ore 9, al Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno n. 4, Roma) giusta diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo u. s., sono ammessi i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

1. Abatista Michele
2. Abbadessa Renato
3. Acomanni Renzo
4. Agonia Giuseppe
5. Albi Aldo Muzio
6. Amorosa Alfonso
7. Anania Tommaso
8. Andiloro Mario
9. Andreoli Facondo
10. Andriulli Domenico
11. Anzalone Costantino
12. Anzon Ferdinando
13. Aragona Ettore
14. Aragona Luigi
15. Arborio Mella di San'Elia Alessandro
16. Arcieri Giulio
17. Ardimanni Alberto
18. Argenziano Pasquale
19. Atzori Pietro
20. Bacchella Adriangelo
21. Balducci Fausto
22. Balsamo Ferdinando
23. Bandarin Ruggero
24. Barbieri Vittorio
25. Barelli Nello
26. Barone Francesco
27. Bartoli Luigi
28. Basile Federico
29. Battaglia Vincenzo
30. Baudoin Luigi
31. Bazzocchi Giovanni
32. Belli Bruno
33. Bellu Ruggero
34. Bellinvia Carlo
35. Beninati Girolamo
36. Bernardi Emidio
37. Bersani Giovanni
38. Bevilacqua Pasquale
39. Biagini Agostino
40. Bianchini Manfredo
41. Bianchini Nicola
42. Bilotta Michele
43. Biondi Morra Goffredo
44. Birone Giacomo
45. Bonoli Viscardo
46. Borgia Vito
47. Borghese Mario
48. Borghi Alfredo
49. Bortone Leone
50. Bosa Giuseppe
51. Bossi Valentino
52. Bottacci Ateo
53. Buccellato Girolamo
54. Buoncristiano Giuseppe
55. Busacca Giambattista
56. Buscemi Francesco
57. But Luigi
58. Butticè Emanuele
59. Bracone Ercole.
60. Brancaccio Vincenzo
61. Brandi Giuseppe
62. Breccia Gastone
63. Broussard Arturo
64. Brugnoli Giovanni
65. Cabibbo Pietro

66. Cacciapuoti Enrico
67. Calì Elio
68. Calini Luigi
69. Calvani Vito
70. Calvi Lorenzo
71. Campagna Agostino
72. Campodonico Vincenzo
73. Cantone Alfredo
74. Capparelli Vincenzo
75. Capizzi Ercole
76. Capone Manfredi
77. Capozza Mario
78. Cappiello Raffaele
79. Carbone Eugenio
80. Cardarelli Donato
81. Cardelli Carlo
82. Caristo Francesco
83. Carnovale Pasquale
84. Carusi Filippo
85. Casabuoni Oreste
86. Casalini Mario
87. Casano Giuseppe
88. Casassa Carlo
89. Casetti Brach Raimondo
90. Castagnoli Pietro
91. Castorina Sebastiano
92. Catalano Renato
93. Catani Remo
94. Catasta Fausto
95. Cau Emanuele
96. Cavacini Bruto
97. Cavazzutti Carlo
98. Cecchettani Mario
99. Cellucci Gino
100. Cellucci Edmondo
101. Cellurale Emilio
102. Ceracchi Ferdinando
103. Cerallo Aldo
104. Certo Rocco
105. Chimienti Giovanni
106. Chirco Salvatore
107. Cima Renato
108. Cimmino Giovanni
109. Cintolesi Leone
110. Ciocca Emidio
111. Cipriani Marcello
112. Cirillo Tullio
113. Coco Mario Pompeo
114. Coco Rosario
115. Colombo Luigi
116. Colona Salvatore
117. Colonna Idolo
118. Colonna Rodolfo
119. Colosimo Francesco
120. Collura Filippo
121. Contardi Giovanni
122. Contini Giovanni
123. Coppa Gerardo
124. Corsetti Syro
125. Corso Giuseppe
126. Cosentino Dante
127. Costa Mario
128. Cossu Giovanni
129. Corvisieri Adalberto
130. Cremisini Giovan Battista
131. Cressati Mario
132. Crisostomi Ettore
133. Cufino Alfonso
134. Cunsolo Gaetano
135. Curiale Empedocle
136. Curri Raimondo
137. Cusinati Achille
138. Cutrona Giuseppe
139. D'Alesio Mario
140. D'Alessio Giovanni
141. Dallari Gian Marco
142. Dalla Vecchia Guido
143. D'Ambrosio Aldo
144. D'Amore Giuseppe
145. D'Aquino Giovanni
146. De Angelis Filiberto
147. De Angelis Michele
148. De Arcangelis Donato
149. De Benedictis Tommaso
150. De Calò Tullio
151. De Capua Michele
152. D'Elia Giuseppe
153. De Falco Giuseppe
154. De Felice Enzo
155. De Giovanni Vittorio
156. De Gregorio Domenico
157. Del Bono Carlo
158. De Leo Angelo
159. Del Gaudio Vincenzo
160. Del Giudice Oscar
161. Della Valle Antonio
162. De Longis Marcellino
163. De Lorenzo Giuseppe
164. De Luca Felicetto
165. De Luca Gerardo
166. Del Vecchio Fernando
167. De Martiis Mauro
168. Deplano Bruno
169. De Quattro Michele
170. D'Ermo Mario
171. De Sanctis Mario
172. De Sario Giovanni
173. De Simone Giovan Vito
174. De Simone Giuseppe
175. Diana Paolo
176. Di Caro Aldo
177. Di Giovanni Cesare
178. Di Gennaro Guido
179. Dini Alessandro
180. Di Pisa Enrico
181. Di Salvo Giuseppe
182. Di Salvo Raffaele
183. Di Zenzo Filomeno
184. Dones Giuseppe
185. D'Orazio Dino
186. Duca Luigi
187. Durante Attilio
188. Elefanti Augusto
189. Fabiani Giuseppe
190. Fabio Giuseppe
191. Falco Emanuele
192. Falco Luigi
193. Falzone Gaetano
194. Faravino Guido
195. Fargnoli Pietro
196. Farina Antonio
197. Fasanelli Leonida
198. Favilli Vittorio
199. Fazio Francesco
200. Fenizia Andrea
201. Ferrante Oscar
202. Ferrara Donato
203. Ferrari Mario
204. Ferraro Luigi
205. Ferrini Luigi
206. Fiaschetti Mario
207. Fici Luigi
208. Fici Vito
209. Ficorella Domenico
210. Figliolia Achille
211. Filiasi Lorenzo
212. Finardi Longino
213. Fini Fausto
214. Fini Leonardo
215. Floridi Gaetano
216. Florio Oscar
217. Follieri Luigi
218. Fornari Pietro
219. Forte Guido
220. Foti Domenico
221. Franco Francesco
222. Franco Stefano
223. Franchi Giuseppe
224. Franza Vittorio
225. Fratangelo Augusto
226. Fumarola Angelo Antonio
227. Gaeta Bruno
228. Gaetani di Laurenzana Raffaele
229. Gaggi Luigi
230. Galassi Augusto
231. Galli Pasquale
232. Garofalo Alfonso
233. Garra Vincenzo
234. Gandin Michele
235. Gentile Vincenzo
236. Geremia Luigi
237. Ghiddi Antonio
238. Giallombardo Roberto
239. Giambelluca Giuseppe
240. Giambarba Eugenio
241. Giannobi Valfrido
242. Giordano Raimondo
243. Giorgetti Diego
244. Giuliano Tito Manlio
245. Giunta Pietro Calogero
246. Giunti Torello
247. Glaviano Nicolò
248. Gorini Bruno
249. Greco Pietro
250. Greco Salvatore
251. Grilli Vittorio
252. Grossi Vittorio Emanuele
253. Grugni Aldo
254. Gualerzi Marco
255. Kossovich Leone
256. Iannella Silvio
257. Indràccolo Corrado
258. Iorio Giuseppe
259. Ippolito Salvatore
260. Iula Giovanni
261. Izzo Italo
262. Japichino Pasquale
263. Jovinelli Paolo
264. Labisi Salvatore
265. La Camera Antonio
266. Lamarra Corrado
267. Lanza Bucceri Francesco
268. La Rana Giuseppe
269. La Valle Vittorio
270. Lavorato Domenico
271. Lazzara Vito
272. Lazzarini Angelo
273. Lembo Pietro
274. Leo Francesco
275. Leone Francesco Paolo
276. Li Donni Antonino
277. Ligas Ubaldo
278. Ligotti Amedeo
279. Lombardo Giovanni
280. Lo Monaco Antonino
281. Lorusso Ludovico
282. Luceri Antonio
283. Lucidi Raffaello
284. Lucchesi Gaspare
285. Lucchesi Rosario
286. Ludovici Ortensio
287. Lupi Gerardo
288. Lupini Michele
289. Maciocia Vincenzo
290. Maddalena Carlo
291. Maddalena Vittorio
292. Magnani Sergio
293. Magni Aldo
294. Maioli Marcello
295. Maira Salvatore
296. Malleo Francesco
297. Mancini Riccardo
298. Mancusi Francesco
299. Manetta Francesco
300. Manfredini Luigino
301. Mani Vincenzo
302. Mantella Mario
303. Manunta Giusto
304. Manzella Vittorio
305. Marasà Salvatore
306. Marcolongo Giuseppe
307. Marconi Giuseppe
308. Margani Salvatore
309. Margiotti Mario
310. Margotti Adolfo
311. Marotta Giuseppe
312. Mariotti Gaetano
313. Martello Rocco
314. Martinez Salvatore
315. Martinozzi Fulvio
316. Martucci Donato
317. Marino Mario
318. Martino Filomeno
319. Masi Ludovico Augusto
320. Masci Luigi
321. Matronola Carlo
322. Maulucci Gaetano
323. Mazza Gennaro
324. Mazza Nicola
325. Mazzotta Ennio
326. Melendez Athos
327. Meli Alberto
328. Merola Pasquale
329. Messina Vincenzo
330. Miconi Giustino
331. Migliore Edoardo
332. Milone Salvatore
333. Mini Salvatore
334. Minici Ippolito
335. Mirenghi Francesco
336. Mitolo Andrea
337. Mochi Manunzio
338. Modica Domenico
339. Monaco Francesco
340. Monetti Gabriele
341. Montanelli Antonio Enrico
342. Montesanti Pietro
343. Montevecchi Arrigo
344. Moretti Mario
345. Morfino Marcello
346. Moricca Carmelo
347. Morra Rogero
348. Mulas Raimondo
349. Murru Efisio
350. Musumarra Carmelo
351. Napoletano Gaetano
352. Nardi Mario
353. Nardone Mario
354. Nastri Gennaro
355. Neri Ugo
356. Nicosia Salvatore
357. Nielfi Antonino
358. Niutta Ilario
359. Nola Francesco
360. Nuzzo Vittorio
361. Occhipinti Francesco
362. Oliva Antonio
363. Orlando Cruciano
364. Orlando Decimo
365. Orsini Paolo
366. Oteri Gioacchino
367. Pagano Franz
368. Pagano Giuseppe
369. Palese Francesco
370. Palladino Remo
371. Pandolfo Michele
372. Pandolfo Trifonio
373. Panzani Vincenzo
374. Panzano Onofrio
375. Parrelli Ettore
376. Parente Marcello
377. Parisi Alfredo
378. Pascucci Francesco Federico
379. Pasquariello Angelo
380. Passerini Mario
381. Paternò Castello Giuseppe
382. Pattavina Domenico
383. Patti Enrico
384. Patuzzi Arnoldo
385. Pelagatti Amato
386. Pellegrino Angelo
387. Pellegrino Nicola
388. Pelilli Vincenzo
389. Pelo Mario
390. Pellicciari Nicola
391. Pellizzari Luigi
392. Pennacchia Lincoln
393. Pennacchia Venturino
394. Pennasilico Daniele
395. Penta Giovanni
396. Petrosillo Angelo
397. Petitti Aldo
398. Perazzo Gianni Maria
399. Petrosemolo Gaetano

400 Piacente Francesco Paolo
401. Pica Domenico
402. Piccardo Ambrogio
403. Piccione Antonino
404. Pighi Paolo
405. Picone Nicola
406. Piergiovanni Piero
407 Pietrangeli Giovanni
408. Piloni Carlo
409. Pintozzi Giovambattista
410 Pinzello Francesco Paolo
411. Pironti Vincenzo
412. Pirrello Gaspare
413. Pizzari Luigi Lorenzo
414. Pizzitola Roberto
415. Polidori Gaspare
416. Pollidori Pietro
417 Pompili Pagliari Dino
418. Pompilio Tommaso
419. Possenti Leonardo
420. Potente Filippo
421. Pugliesi Giovanni
422. Puglisi Sebastiano
423. Purpura Antonino
424 Priolo Augusto
425 Quarta Giuseppe
426. Raffo Vincenzo
427. Radicci Giovanni
428 Ragnisco Achille
429 Rainero Vittorio
430. Raisa Luigi
431. Raja Cesare
432. Rametta Filippo
433. Ramirez Giuseppe
434. Randone Francesco
435 Rapino Alessandro
436. Rasulo Felice Antonio
437 Ratti Carlo
438 Reina Antonio
439 Riccardo Alfonso
440 Roccobono Marco Tullio
441 Rocchi Giovanni Stefano
442 Rodi Gildo
443. Rodriguez Raimondo
444. Romano Ettore
445. Rosa Tommaso
446. Rosano Matteo
447 Rosanova Mario
448 Rosario Angelo
449 Rossi Giovanni
450. Rossi Ugo
451. Rossini Raoul
452 Rosso Mazzinghi Stefano
453 Rotelli Aldo
454 Rubini Mario
455. Rubino Eugenio
456 Ruggiero Luigi
457 Ruggero Rodolfo
458 Russi Mario
459 Sabino Mario
460 Saccone Saverio Enrico
461. Samperisi Cesare
462 Santilli Achille
463. Santulli Francesco
464 Sanzone Tommaso
465 Saquella Mario
466 Saraceni Guido
467 Sarandria Elio
468 Sardella Francesco
469 Saroldi Pier Luigi
470 Sartini Aldo
471 Savasta Edoardo
472 Scardaccione Enzo
473 Scardino Mariano
474 Scarnati Carlo
475. Scarnicci Giulio
476. Scarnoni Sabino
477. Scarpulla Ettore
478. Sciaraffia Armando
479. Schellino Adolfo
480. Schettini Walter
481. Scotto Benedetto
482. Selva Alberto
483. Sensi Enrico
484. Serra Giuseppe
485. Serra Paolo
486. Severini Nicola
487. Siani Generoso
488. Sicardi Adalberto
489. Sighicelli Giovanni
490. Solofrano Eduardo
491. Sorgi Claudio
492. Sorrente Alberto
493. Sorrenti Luigi
494. Spagna Rocco
495. Spampinato Mario
496. Speranza Federico
497. Spicciati Giovanni
498. Spina Mario
499. Spinosa Antonio
500. Springolo Vittorio
501. Steinbach Carlo
502. Stigliani Pasquale
503. Storti Bruno
504. Straniero Giuseppe
505. Sturchio Giuseppe
506 Susa Silvio
507 Tanga Pompeo
508. Tangorra Amedeo
509 Taraglio Roberto
510. Tavano Marcello
511. Tenore Agostino
512. Terranova Corrado
513. Terzo Agostino
514. Testuzza Ignazio
515. Tinelli Lando
516. Tirrito Nicolò
517 Tognoli Roberto
518. Tondi Giuseppe
519. Tosti Angelo
520 Tozzi Lamberto
521 Trabace Nicola
522 Trento Francesco
523. Triola Amleto
524. Tripodi Paolo
525. Tristano Giuseppe
526 Tronci Giuseppe
527 Trovini Leo
528 Tulli Raimondo
529. Tullio Pietro
530. Turano Federico
531 Turi Davide
532. Udina Carmelo
533. Vaccaro Mario
534 Valenti Antonio
535. Valle Antonio
536. Vanni Corrado
537. Vargiu Nino
538 Vecchione Ettore
539. Venier Luciano
540 Ventresca Sebastiano
541 Veutro Vittorio
542. Viesi Dino
543. Villanacci Federico
544 Violo Raffaele
545 Virgilio Dante
546 Visco Marco Aurelio
547 Vitale Arturo
548. Vitale Nicola
549 Vivenzio Gioacchino
550 Zaccaria Giuseppe
551 Zafarana Walfrido
552. Zaffiro Gaetano
553. Zalaffi Leonida
554 Zerbino Carlo
555. Zerella Gerardo

I candidati Grazia Guido e Lami Aldo sono ammessi al concorso stesso con la riserva di cui al 2° comma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2048)

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso a cinque posti di chimico aggiunto delle Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1939-XVII col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a 5 posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Considerata l'opportunità, per esigenze di servizio, di fare svolgere le prove d'esami del concorso di cui trattasi a Roma anzichè a Venezia;

Decreta:

Il 2° comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale del 12 marzo 1939 col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a 5 posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali è sostituito dal seguente:

« Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2022)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione militare marittima

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n 1587.
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti fissati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana, e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante le iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) stato di famiglia legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al VI, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, membro;

un archivista capo, membro;

un vice segretario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 novembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, 21 agosto 1921, n. 1312, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XIII del gruppo *C*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 425 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE (1).

1° Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).

2° Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del 3 composto).

3° Compilazione di un prospetto statistico prova di dattilografia.

4° Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

Il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana il brano proposto dalla Commissione stessa.

PROVA ORALE.

1° Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.

2° Nozioni di geografia fisica e politica - l'Europa in generale - l'Italia in particolare.

3° Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.

4° Nozioni elementari di statistica.

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2024)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto della provincia di Napoli, vacanti al 30 novembre 1936;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti vacanti di veterinari condotti nella provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1936:

1° Soldati Ruggiero	punti	69,37
2° Laurita Rocco	»	60,75
3° Lombardi Giov. Battista	»	56,37
4° Velardi Francesco	»	55,87
5° Martone Nicola	»	53,50
6° Di Lella Filippo	»	53,12
7° Cargnel Antonio	»	52,74
8° Zorzoli Giov. Battista	»	52,37
9° Tazzari Manlio	»	51,87
10° Danese Aldo	»	51,06
11° Lisanti Francesco	»	50,80
12° Senise Mario	»	50,68
13° Dragani Emilio	»	50,06

14° Troiano Giovanni, nato il 28 marzo 1905 . punti 49,68
15° Danese Angelo, nato il 24 novembre 1908 . » 49,68
16° Giuliani Attilio . . . . » 48,93
17° Castaldo Tuccillo . . . . » 48,75
18° Santoro Gaetano . . . . » 48,37
19° De Girolamo Antonio . . . . » 48,31
20° De Carolis Luigi . . . . » 48,12
21° Pierantonio Giovanni . . . . » 47,80
22° Scalfari Vincenzo . . . . » 47 —
23° Intrigliolo Giovanni . . . . » 46,81
24° Laudisio Nicola . . . . » 46,75
25° Maciariello Giovanni . . . . » 46,56
26° Attinà Giovanni . . . . » 46,37
27° Perotta Eduardo, ufficiale di complemento » 46,31
28° Di Monaco Francesco . . . . » 46,31
29° Triglia Enrico . . . . » 46 —
30° Cerrato Angelo . . . . » 45,81
31° Adami Enrico . . . . » 45,68
32° Capece Giuseppe . . . . » 45,43
33° Salsano Federico, servizio militare come combattente . . . . » 45,37
34° Giudice Cosimo . . . . » 45,37
35° De Lellis Vito . . . . » 45,25
36° Finati Filippo . . . . » 45,06
37° Stanco Romolo . . . . » 45 —
38° Piscitello Rosario . . . . » 44,93
39° Bonomi Raffaele . . . . » 44,81
40° Barberio Giuseppe . . . . » 44,75
41° Molinari Stefano . . . . » 44,62
42° Abbà Teresio . . . . » 44,06
43° Lanna Vincenzo . . . . » 44 —
44° De Lucia Eduardo . . . . » 43,81
45° Zaballi Eugenio . . . . » 43,75
46° Tavolini Francesco . . . . » 43,50
47° Affinito Nunziante . . . . » 43,37
48° Lo Scalzo Umberto . . . . » 42,75
49° Filippi Francesco . . . . » 42,62
50° Malavasi Luigi . . . . » 42,37
51° Ferraro Salvatore . . . . » 42,31
52° Capaldo Antonio . . . . » 42,12
53° Adamo Stefano . . . . » 42,06
54° Cortese Francesco . . . . » 41,81
55° Calderisi Michele . . . . » 41,56
56° Baroncelli Astorre . . . . » 41,25
57° Leone Domenicantonio . . . . » 40,81
58° Ferraro Alberto . . . . » 40,31
59° Biancini Santo . . . . » 40,12
60° Prezioso Vincenzo . . . . » 40 —
61° Tassini Arturo . . . . » 39,50
62° De Chiara Battista . . . . » 39,25
63° Russo Luigi . . . . » 38,81
64° Tafuri Enrico . . . . » 38,75
65° Cioffi Alfonso . . . . » 38,68
66° Rossi Angelo . . . . » 38,37
67° Scarpinato Michele . . . . » 37,62
68° Bancale Giuseppe . . . . » 37,50
69° Costanzo Raffaele . . . . » 36,50

Napoli, addì 30 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MARZIALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1939-XVII, n. 4012, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1936-XV;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto e consorziale nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1936-XV, e destinati a prestar servizio nella sede per ciascuno di essi indicata:

1° Dottor Soldati Ruggiero di Ruggiero, Napoli;
2° » Laurita Rocco di Gennaro, Napoli;
3° » Lombardi Giov. Battista fu Bartolomeo, Napoli;
4° » Velardo Francesco fu Francesco, San Giuseppe Vesuviano;
5° Dottor Martone Nicola fu Nicola, Sorrento;
6° » Di Lella Filippo fu Vincenzo, Pozzuoli;
7° » Cargnel Antonio fu Giuseppe, Consorzio Somma Vesuviana-Ottaviano;
8° » Zorzoli Giov. Battista fu Giovanni, Consorzio Pietramelara-Baia Latina-Roccaromana-Pietravairano-Riardo-Caianello e Vairano Patenora;
9° » Tazzari Manlio di Giovanni, invalido di guerra, Mondragone;
10° » Danese Aldo fu Silvio, Consorzio Bacoli-Monte di Procida.

Napoli, addì 10 aprile 1939-XVII

Il prefetto: MARZIALI

(1974)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio Pontinvrea-Giusvalla, unico posto vacante nei Comuni di questa Provincia alla data del 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1° Marengo Pierina con punti 42,54 (titoli 7,54, esami 35);
2° Griffo Francesca con punti 41,87 (titoli 6,87, esami 35);
3° Briasco Maddalena con punti 39,32 (titoli 4,32, esami 35);
4° Garbarino Giulia con punti 37,25 (titoli 1,25, esami 36).

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione della candidata risultante vincitrice del posto messo a concorso, osservando la procedura stabilita dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 20 aprile 1939-XVII

p. *Il prefetto*: CADELO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di uguale data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio di Pontinvrea-Giusvalla, unico vacante nei Comuni di questa Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione della concorrente risultante vincitrice del posto messo a concorso;

Ritenuta che è stata classificata prima nella graduatoria anzidetta l'ostetrica Marengo Pierina, con punti 42,54;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marengo Pierina, prima classificata in graduatoria, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del Consorzio Pontinvrea-Giusvalla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 20 aprile 1939-XVII

p. *Il prefetto*: CADELO

(1975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.